



Reg. 42907/20

Comune di Rimini


 Settore Polizia Locale
 U.O. Comando
 Ufficio Autorizzazioni N.O.

 Via Della Gazzella 27 47923 Rimini
 tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
polizia.municipale@pec.comune.rimini.it
www.comune.rimini.it
 c.f.-p.iva 00304260409

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione nella Via Tolmetta (tratto dalla Via San Salvador alla Via Brava) e nella Via Brava (tratto dalla Via Tolmetta compresa alla Via Harar, intersezioni con le Vie Dogali ed Harar comprese), in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "Il MercaTorre" edizione 2020.

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "COMANDO"

VISTA la richiesta assunta al prot. n. 167424 del 02/07/2020, avanzata dal Sig. Berardi Gianni, in qualità di Presidente del Comitato Turistico di Torre Pedrera, tendente ad ottenere un'ORDINANZA STRAORDINARIA TEMPORANEA per la chiusura totale al traffico veicolare della Via Tolmetta, tratto dalla Via San Salvador alla Via Brava e della Via Brava, tratto dalla Via Tolmetta, intersezione compresa alla Via Harar, intersezioni con le Vie Dogali ed Harar escluse, al fine di consentire lo svolgimento della mostra mercato dell'antiquariato e dell'artigianato locale denominata "IL MERCATORRE", che si svolgerà nelle giornate di lunedì nel periodo dal 06/07/2020 al 07/09/2020 e nelle giornate di venerdì 10 – 24 – 31 Luglio e 21 - 28 Agosto 2020, dalle ore 18.30 alle ore 24.00;

VISTE le Dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 con il quale il richiedente ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione della marca da bollo/contrassegno di Euro 16,00 e nr. identificativo 01180564950612 per il **rilascio** del presente provvedimento; (Rif. Prot. 169432 del 03/07/2020), impegnandosi a non utilizzare per nessun altro atto e ad annullarle ed a conservarle unitamente all'atto cui si riferisce;

SENTITO il parere dell'ufficio Comando Polizia Locale;

DATO ATTO che nella nota assunta al prot. n. 168774 del 03/07/2020 lo Sportello Eventi comunica che:

- *"..la manifestazione rientra nei 100 giorni in festa e ha rilevanza turistica";*
- *"La segnaletica verrà predisposta direttamente dal C.T. che legge per conoscenza";*

VISTA l'Ordinanza prot. n. 15687 del 20/01/2020 e successive modifiche ed integrazioni prot. n. 50489 del 18/02/2020 e prot. n. 63749 del 02/03/2020, rilasciata dal Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale – U.O. Mobilità, per l'esecuzione dei lavori inerenti il "progetto per la riqualificazione urbana e ambientale e per il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica di Rimini Nord: Lotto 1 Lungomare Torre Pedrera, lotto 2 Lungomare Viserbella, Lotto 3 Lungomare Viserba e Lotto 4 Lungomare Rivabella, avente validità dall'emissione dell'ordinanza prot. 15687 del 20/01/2020 per la durata di 365 gg naturali e consecutivi, con possibilità di proroga di ulteriori 60 gg. consecutivi e naturali in caso di sospensione dei lavori, per avverse condizioni meteorologiche e per cause di forza maggiore;

RAVVISATA la necessità di adottare una adeguata regolamentazione stradale al fine di consentire lo svolgimento della sopracitata manifestazione fieristica organizzata dal Comitato Turistico di Torre Pedrera, a garanzia dell'incolumità pubblica;

RICHIAMATO il parere espresso dal Distaccamento di P.M. Viserba prot. n. 162531 del 29/06/2020, in risposta a richiesta di parere da parte del Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva, Settore Sistema e Sviluppo Economico prot. n. 155370 del 23/06/2020;

RICHIAMATA la normativa vigente, sia nazionale che regionale, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

DATO ATTO che il **rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dall'obbligo del possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in premessa specificato;**

VISTI:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;



– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero del soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

AVUTO PRESENTE quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22, comma 3-bis che prevede: <<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

RICHIAMATO quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. "Comando";

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **nel periodo di seguito indicato**, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) Nelle giornate di lunedì nel periodo dal 06/07/2020 al 07/09/2020 e nelle giornate di venerdì 10 – 24 – 31 Luglio e 21 - 28 Agosto 2020 dalle ore 18.30 alle ore 24.00, CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA TOLMETTA (tratto dalla Via San Salvador alla Via Brava) E DELLA VIA BRAVA (tratto dalla Via Tolmetta compresa alla Via Giuba, intersezioni con le Vie Dogali ed Harar comprese).

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso, veicoli diretti alle attività ricettive ivi poste e mezzi partecipanti all'evento autorizzati dagli organizzatori": da porre sulla Via Tolmetta in corrispondenza dell'intersezione con la Via San Salvador, lato monte; da porre sulla Via Tolmetta, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Marada, lato Ra; da porre sulla Via Brava (strada principale), in corrispondenza dell'intersezione con la Via Brava (tratto della stessa che conduce al passaggio a livello), lato AN; da porre sulla Via Brava, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Dogali, lato Ra e lato An della stessa; da porre sulla Via Brava, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Harar, lato Ra;

Durante lo svolgimento degli eventi fieristici (dalle ore 19.30 alle ore 23.30), ad esclusione dei periodi di allestimento/disallestimento delle strutture finalizzate allo svolgimento dello stesso (dalle ore 18.30 alle ore 19.30 e dalle ore 23.30 alle ore 24.00), il pannello aggiuntivo del divieto di transito dovrà essere sostituito con quello indicato al capoverso successivo con le modalità ed esclusivamente nelle aree d'intersezione specificatamente indicate al capoverso predetto.

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto mezzi di polizia e soccorso in servizio di emergenza": da porre sulle aree/vie d'intersezione specificatamente identificate al capoverso precedente, nel periodo di svolgimento dell'evento fieristico, con posizionamento di semitransennatura corredata sempre da cartello indicante divieto di transito con le modalità sopra indicate;

NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI, ALL'INTERNO DELLE AREE SOPRAINDIVIDUATE, INTERESSATE DAL POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO, L'EVENTUALE TRANSITO DI VEICOLI DIVERSI DALLE CATEGORIE SOPRAINDICATE POTRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITA' CHE VERRANNO



IMPARTITE DAL FUNZIONARIO DI POLIZIA RESPONSABILE DELL'ORDINE PUBBLICO E/O DA UN SUO DELEGATO.

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto residenti, mezzi di polizia e soccorso e mezzi diretti alle attività ricettive ivi site": da porre sulla Via Marada, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Brava, lato mare; da porre sulla Via San Salvador, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Dogali, lato Ra; da porre sulla Via Brava in corrispondenza dell'intersezione con la Via Giuba, lato Ra;

I veicoli di polizia e soccorso, dei residenti e dei clienti delle attività ricettive, diretti alle aree private site in Via Marada, in Via San Salvador Brava (tratto da Via Giuba a Via Harar) ed in Via Harar, possono transitare all'interno dell'area di chiusura, in entrambe le direzioni di marcia, con mantenimento di velocità "a vista";

Posizionamento di segnaletica di **"DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE"**: da porre sulle Vie poste in prossimità delle aree precluse alla circolazione, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e/o temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante **"eccetto autorizzati"** in prossimità di ogni semitrasversatura posta in corrispondenza del tratto di via oggetto di chiusura al traffico veicolare, con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito.

CARTELLI D'INDICAZIONE "VIE BRAVA - da Via Tolmetta a Via Giuba - TOLMETTA CHIUSE nelle giornate di lunedì dal 06/07/2020 al 07/09/2020 e di venerdì 10 – 24 – 31 Luglio e 21 - 28 Agosto 2020 dalle ore 18.30 alle ore 24.00" da porre:

- sulla Via San Salvador, lato mare, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Giuba e Dogali;
- sulla Via Eritrea, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Brava;

DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA: da collocare sulle barriere di testata di ogni area, interdetta alla circolazione e disciplinata dal presente atto, delimitata da semitrasversature (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);

SEMITRANSENNATURA DELLA SEDE STRADALE: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito "eccetto autorizzati" ed a delimitazione delle aree interdette alla circolazione utilizzate per lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa.

2) CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO PEDONALE DEL MARCIAPIEDE di Via Tolmetta e della BANCHINA di Via Brava esistenti sul retro delle aree interessate dal posizionamento degli espositori, al fine di consentire la realizzazione di un "retro spazio" utile allo svolgimento della manifestazione, con posizionamento di tutta la segnaletica prevista dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione.

3) Nelle giornate di lunedì dal 06/07/2020 al 07/09/2020 e di venerdì 10 – 24 – 31 Luglio e 21 - 28 Agosto 2020 dalle ore 18.30 alle ore 24.00 è disposto il DIVIETO DI SOSTA "RIMOZIONE COATTA" con pannello aggiuntivo indicante "avente validità nelle giornate di lunedì dal 06/07/2020 al 07/09/2020 e di venerdì 10 – 24 – 31 Luglio e 21 - 28 Agosto 2020 dalle ore 18.30 alle ore 24.00" da porre:

- sulla Via Brava, su ambo i lati, nel tratto compreso tra la Via Tolmetta e Via Harar (intersezione compresa), con posizionamento di pannello integrativo indicante **"ECCETTO OPERATORI DEL MERCATO"**;
- sulla Via Brava, su ambo i lati, nel tratto compreso tra la Via Harar (esclusa) e Via Giuba.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante "inizio" - "fine" divieto e collocati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori nella predetta via; dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell'ordinanza ed il periodo di validità. **Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà essere data comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale che la annovererà a fini esclusivamente informativi restando a carico dell'interessato la verifica della**



regolarità e correttezza del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di essa, della segnaletica indicante il divieto di sosta, la data di invio e la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante dovrà essere inviata tramite posta elettronica (centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it). La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

4 Nel periodo di validità del presente atto:

- 4.1) E' AUTORIZZATO IL TRANSITO, ad esclusione degli orari di svolgimento del mercatino che si terrà dalle ore 19.30 alle ore 23.30, dei mezzi dell'organizzazione e dei mezzi partecipanti allo svolgimento dell'evento, muniti di pass, nelle aree precluse alla circolazione veicolare indicate al precedente punto 1).

- 4.2) E' AUTORIZZATO il posizionamento degli stand degli ambulanti, nelle aree precluse alla circolazione veicolare indicate al precedente punto 1). Il posizionamento degli stands dovrà avvenire in modo tale da non creare pericolo e/o intralcio. E' autorizzato l'utilizzo delle aree indicate al punto 1) del presente atto previo possesso di tutte le ulteriori Autorizzazioni necessarie.

5) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo al Comitato Turistico di Torre Pedrera, incaricato del posizionamento della segnaletica temporanea, di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione per i cantieri stradali temporanei.

PRESCRIZIONI

La regolamentazione prevista dal presente atto è subordinata allo stato avanzamento lavori sulla Via San Salvador regolamentati con Ordinanza prot. n. 15687 del 20/01/2020 e successive modifiche ed integrazioni prot. n. 50489 del 18/02/2020 e prot. n. 63749 del 02/03/2020, rilasciata dal Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale – U.O. Mobilità;

In caso di avanzamento lavori sulla Via San Salvador con interessamento degli stessi nell'area già regolamentata dal presente atto, il C.T. richiedente dovrà contattare l'Ufficio Autorizzazioni N.O. (mail: ufficioautorizzazioni.p.m.@comune.rimini.it) al fine per le opportune modifiche al presente atto;

IL COMITATO RICHIEDENTE dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, prevista dalla presente ordinanza;
- al ripristino della segnaletica permanente preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura della segnaletica stradale permanente che contrasta con le disposizioni stabilite dal presente atto;

IL COMITATO RICHIEDENTE HA L'OBBLIGO:

- **di mantenere all'interno delle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione fieristica e disciplinate con chiusura totale al traffico, una parte di carreggiata avente larghezza non inferiore a ml. 03.00 al fine di garantire il transito dei mezzi soccorso in emergenza;**
- mantenere sempre libera l'area di intersezione Marada/Tolmetta e Tolmetta/Brava per garantire il transito dei mezzi di soccorso in servizio d'emergenza all'interno dell'area di chiusura temporanea al traffico;
- di mantenere liberi i passi carrai posti all'interno dell'area di chiusura disposta dal presente atto;
- di mantenere liberi da ogni occupazione non meno di 5 metri in corrispondenza delle intersezioni.

Dovranno essere posizionati dispositivi a luce rossa fissa: da collocare sulle barriere di testata poste a delimitazione delle aree precluse al traffico e disciplinate dal presente atto, delimitate da semitransennature (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità).

Il rilascio della presente Ordinanza non esime il richiedente dall'obbligo del possesso, prima di esercitare l'attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il richiedente ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Copia del presente provvedimento verrà inviato all'Ufficio Cosap per quanto di eventuale competenza.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo venga annullato lo svolgimento della manifestazione, ovvero di una o più date, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, ovvero della o delle date annullate inviando una mail alla Polizia Locale (centraleradiooperativa.p.m@comune.rimini.it) prima dell'inizio di validità del presente atto. **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via mail contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.**

L'inosservanza da parte del Comitato richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.

L'ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' CONDIZIONATA DA EVENTUALI LIMITAZIONI SULLA BASE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'AUTORITA' NAZIONALE E/O REGIONALE.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante Dott. Roberto Paci
(firmato digitalmente)

